

Criteri per la determinazione da parte dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER.GO dei requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi e dei servizi del diritto allo studio universitario a decorrere dall'anno accademico 2026/2027 - Legge regionale n. 15/2007 e ss.mm.ii.

Premessa

Il presente documento, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Piano regionale degli interventi e dei servizi relativo al triennio 2025-2027 - approvato con deliberazione dell'Assemblea regionale n. 25 del 24/06/2025 - definisce i criteri, i requisiti di accesso e le modalità di concessione ed erogazione di benefici ed interventi del diritto allo studio universitario che rappresentano il riferimento per l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER.GO. (di seguito ER.GO) per la predisposizione dei bandi di concorso dei benefici.

Le disposizioni decorrono dall'anno accademico 2026/2027, fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni determinate da disposizioni nazionali a valere sull'a.a. 2026/2027 che saranno direttamente recepite da parte di ER.GO nei bandi di concorso.

1) BORSE DI STUDIO

Le borse di studio sono concesse ai sensi degli articoli 10 e 11 della L.R. n. 15/2007 e nel rispetto delle normative nazionali vigenti in materia (DPCM 9 aprile 2001, D.lgs. 68/2012, D.M. 1320/2021).

Ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. n. 15/2007, la borsa di studio può costituire un prestito, che diventa a fondo perduto, e quindi non deve essere restituito, qualora gli studenti conseguano determinati requisiti di merito nell'anno accademico per il quale la borsa di studio viene assegnata. Il requisito di merito, pertanto, è valutato sia ai fini dell'accesso sia per confermare l'assegnazione del beneficio.

Gli studenti che hanno rinunciato agli studi e che si iscrivono per la seconda volta al primo anno (di un corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico o di diploma accademico di primo o di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e degli altri Istituti di grado universitario) possono usufruire dei benefici fin dall'anno di nuova immatricolazione solo in caso di restituzione delle somme già percepite per borsa di studio e servizi associati.

1.A) Destinatari

Ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale n. 15/2007 e del D.Lgs. n. 68/2012, la borsa di studio è una provvidenza resa in denaro e/o servizi, riservata agli studenti, in possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui ai successivi paragrafi 1.B) e 1.C), iscritti per la prima volta:

- ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di specializzazione (esclusi quelli dell'area medica) di cui all'art. 3 del decreto n. 270 del 2004;
- ai corsi di dottorato di ricerca (senza borsa di studio) attivati dalle università ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4;
- ai corsi degli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e degli altri Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli accademici equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università;

e in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore della Regione Emilia-Romagna (ai sensi della L.R. 18/1996 e ss.mm.).

In caso di corsi svolti in modalità interateneo nel territorio della regione, ER.GO attiva misure di accompagnamento in accordo con gli Atenei, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

In caso di contemporanea iscrizione a due corsi universitari per il medesimo anno accademico, l'assegnazione dei benefici è prevista ai sensi della Legge n. 33/2022 "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore", del D.M. 930/2022 "Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari" e del D.M. n. 933/2022 "Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno universitario".

1.B) Requisiti economici per l'idoneità

Le condizioni economiche dello studente sono riferite agli Indicatori ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) e ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) determinati ai sensi della normativa vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, D.M. 7 novembre 2014 successive modifiche e integrazioni) e in materia di diritto allo studio universitario.

Nelle more dell'adozione dei decreti attuativi previsti dall'art. 7, comma 7, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, i criteri di valutazione delle condizioni economiche per gli studenti

internazionali, il cui nucleo familiare percepisce redditi e/o detiene patrimoni all'estero, sono definiti ai sensi dell'art. 5 del DPCM 09/04/2001 e del D.P.C.M 5/12/2013 n. 159 e ss.mm..

Si considera quale valore di riferimento del reddito euro 9.000,00 annui per lo studente "indipendente" ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 cioè lo studente dotato di un'adeguata capacità di reddito da lavoro dipendente e assimilato che risulti non residente, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, nell'unità abitativa della famiglia di origine, né in alloggio di proprietà di un suo membro e che pertanto utilizza un alloggio a titolo oneroso documentabile.

I limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio sono i seguenti:

- l'Indicatore ISEE del nucleo familiare dello studente non può superare il limite di 25.000,00 euro.
- l'Indicatore ISPE del nucleo familiare dello studente non può superare il limite di 50.000,00 euro.

Agli studenti internazionali che percepiscono redditi e/o detengono patrimonio in Italia, o il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o detiene patrimonio in Italia, si applicano le stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

Per gli studenti internazionali il cui nucleo familiare risiede all'estero, gli eventuali redditi e/o patrimoni in Italia sono valutati con riferimento all'anno precedente.

Gli studenti internazionali riconosciuti apolidi o titolari di protezione internazionale (con permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria), o titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea o complementare (ad es. protezione speciale, casi speciali) sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché ai fini della valutazione della condizione economica si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia, rilevati con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

Gli studenti internazionali extra UE sono tenuti a presentare la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata dalle autorità competenti per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni. La documentazione deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio o, laddove previsto, apostillata ai sensi della normativa vigente.

Gli studenti internazionali extra UE provenienti da aree geografiche interessate da conflitti e crisi umanitarie potranno presentare una documentazione semplificata secondo quanto previsto dal bando di concorso di ER.GO.

1.C) Requisiti di merito per l'idoneità

I requisiti di merito, determinati in funzione dei Crediti Formativi Universitari CFU, sono stabiliti da ER.GO ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. n. 15/2007 e ss.mm. e dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario, sentite le Università, gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e gli altri Istituti superiori di grado universitario.

Nelle more dell'adozione dei decreti attuativi del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 i requisiti di merito sono fissati ai sensi dell'art. 6 del DPCM 9 aprile 2001.

In riferimento all'art. 14, commi 2 e 5 del sopracitato DPCM 9 aprile 2001, ER.GO può stabilire per gli studenti con disabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%, requisiti di merito individualizzati, che possono discostarsi da quelli previsti dal DPCM 9 aprile 2001 sino ad un massimo del 40%, d'intesa con gli Atenei ai sensi della Legge n. 17/1999.

1.D) Tipologie di studenti destinatari

Ai fini della concessione delle borse di studio sono individuate le seguenti tipologie di studenti:

- "Fuori sede": studenti residenti in un Comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi pubblici, in un tempo superiore a novanta minuti e che prendano alloggio nei pressi della sede universitaria a titolo oneroso e per un periodo non inferiore a dieci mesi. Le suddette condizioni di onerosità e di durata devono essere dimostrate a norma di legge. Qualora tali studenti prendano alloggio nei pressi della sede universitaria a titolo non oneroso per almeno 10 mesi, sono considerati studenti pendolari; qualora tali studenti non prendano alloggio o prendano alloggio nei pressi della sede universitaria per un periodo inferiore a 10 mesi, sono considerati studenti in sede;
- "Pendolari": studenti residenti in un Comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi pubblici, in un tempo compreso fra 45 e 90 minuti;
- "In sede": studenti residenti nel Comune sede del corso di studio frequentato. Sono considerati "in sede" anche gli studenti residenti in un Comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi pubblici, in un tempo inferiore ai 45 minuti.

1.E) Procedure di bando per la concessione delle borse di studio

Al fine di perseguire l'uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale con riferimento all'attribuzione di servizi e di benefici economici, ER.GO pubblica annualmente un bando di concorso entro il mese di giugno disponendo il termine di presentazione delle domande dopo almeno 45 giorni e prevedendo, nel corso dei prossimi anni accademici, un graduale anticipo del termine di presentazione delle istanze.

In particolare, le graduatorie sono distinte per Ateneo-Campus/AFAM/Istituzione Universitaria anche in funzione delle seguenti tipologie di studenti:

Studenti iscritti ad "anni successivi" (italiani e internazionali) ai corsi di:

- laurea triennale e magistrale a ciclo unico;
- laurea magistrale;
- corsi di specializzazione (esclusi quelli dell'Area Medica) e dottorati di ricerca.

Studenti "matricole" iscritti ai corsi di:

- laurea triennale e magistrale a ciclo unico: studenti italiani e internazionali dell'Unione Europea;
- laurea magistrale: studenti italiani e internazionali dell'Unione Europea;
- laurea triennale e magistrale a ciclo unico: studenti internazionali extra Unione Europea;
- laurea magistrale: studenti internazionali extra Unione Europea.
- corsi di specializzazione (esclusi quelli dell'Area Medica) e dottorati di ricerca: studenti italiani e internazionali.

ER.GO procede alla approvazione e pubblicazione delle graduatorie provvisorie nel mese di ottobre e di quelle successive alla valutazione dei ricorsi nel mese di novembre.

Le graduatorie di merito sono determinate, a parità di crediti, tenuto conto del numero di "bonus" utilizzati in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti (come previsto dal DM 1320/2021) e in caso di ulteriore parità della media dei voti.

In via subordinata, in caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla condizione economica.

L'assegnazione dei benefici avviene sulla base delle rispettive graduatorie compatibilmente con le complessive risorse finanziarie indicate nel bando di concorso approvato da ER.GO.

ER.GO procede, tenuto conto delle complessive risorse disponibili assegnate dalla Regione e dal Ministero dell'Università e della Ricerca e/o da altri soggetti pubblici e/o privati, all'assegnazione

delle borse di studio garantendo prioritariamente la continuità dei percorsi di studio e pertanto finalizzando le risorse disponibili nella misura pari ad almeno il 75% del totale a favore degli studenti iscritti ad anni successivi al primo, proporzionalmente al numero di idonei in ciascuna graduatoria riferita all'Ateneo-Campus/Afam/Istituto di grado universitario.

Qualora Fondazioni, Enti locali o altri soggetti, pubblici e privati, mettano a disposizione di ER.GO risorse per finanziare i benefici di cui al presente atto, tali risorse saranno utilizzate dall'Azienda stessa per la concessione dei benefici nel rispetto delle condizioni stabilite dai soggetti finanziatori, così come specificate negli accordi tra ER.GO e tali soggetti e comunque nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

1.F) Importi delle borse di studio

Gli **importi delle borse di studio** sono determinati ai sensi del D.M. n. 175 del 10/02/2026, tenuto conto della rivalutazione degli importi dell'a.a. 2025/2026 - D.M. n. 181/2025 - in applicazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati corrispondente + 1,4%:

- 7.171,11 euro per studenti fuori sede e per studenti indipendenti,
- 4.190,71 euro per studenti pendolari,
- 2.890,16 euro per studenti in sede.

Per la definizione degli importi, ER.GO può individuare più fasce di condizione economica corrispondenti alla concessione della borsa rispettivamente di importo massimo, di importi intermedi e di importo minimo.

La borsa di studio verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore ISEE sia inferiore o uguale ai 2/3 del limite ISEE previsto al precedente paragrafo 1.B.

Per valori superiori ai 2/3 del limite ISEE previsto al precedente paragrafo 1.B fino al raggiungimento del limite stabilito, l'importo della borsa di studio viene ridotto per intervalli di ISEE fino alla metà dell'importo minimo, fatto salvo quanto previsto dal successivo capoverso.

ER.GO può prevedere che lo studente possa convertire una quota della borsa di studio assegnata in pre-pagato per il servizio di ristorazione.

Maggiorazioni dell'importo borsa di studio

1. L'importo della borsa di studio potrà essere incrementato del 15% (ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 1320/2021), al fine di agevolare gli studenti con indicatore ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento.

2. Per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) l'importo della borsa di studio potrà essere incrementato del 20% (ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.M. 1320/2021), al fine di promuovere ulteriormente l'accesso del genere femminile alla formazione superiore nelle materie scientifiche e di ridurre il cosiddetto «gap» di genere in tale ambito. Come previsto dalla circolare ministeriale n. 13676/2022 per i corsi di studio S.T.E.M. si fa riferimento alla tabella pubblicata nel sito del MUR USTAT (*sezione open data / data set / dati per bilancio di genere / COD_Classi di Laurea - COD_FoET2013*). Gli incrementi previsti dai punti 1. e 2. non sono tra loro cumulabili. Se presenti entrambe le condizioni, si applicherà eventualmente quella più favorevole.
3. In caso di contemporanea iscrizione a due corsi universitari per il medesimo anno accademico, ai sensi della normativa vigente, l'importo della borsa di studio potrà essere incrementato del 20% (ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.M. 1320/2021).

Le suddette maggiorazioni saranno riconosciute a valere sulle eventuali risorse residue successivamente alla concessione delle borse di studio a favore di tutti gli studenti idonei. Le risorse disponibili andranno a riconoscere le maggiorazioni nell'ordine di cui sopra e in ogni caso in funzione dell'ISEE nelle rispettive tre graduatorie uniche regionali.

Nel caso di studenti con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%, l'importo delle borse di studio può essere incrementato (ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.M. 1320/2021) fino ad un massimo del 40% in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio. In alternativa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a tali studenti possono essere concessi contributi e servizi aggiuntivi, in relazione alla specificità delle esigenze individuali ed alla effettività dei bisogni.

Lo studente che consegua il titolo di studio di laurea, laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici potrà beneficiare di un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso. Tale integrazione è incompatibile con la borsa di studio per il semestre ulteriore rispetto alla durata normale del corso di studi (primo anno fuori corso). Pertanto l'integrazione della borsa di studio sarà riconosciuta nella forma di ulteriore semestre di borsa di studio a coloro che conseguono la laurea in corso, tenendo conto della domanda di borsa di studio presentata per l'anno accademico successivo a quello di conseguimento della laurea e a condizione che il titolo sia

conseguito nella terza (ultima) sessione o in eventuali prolungamenti.

Tale integrazione potrà essere riconosciuta a valere sulle eventuali risorse residue successivamente alla concessione delle borse di studio a tutti gli studenti idonei e al riconoscimento delle maggiorazioni previste.

ER.GO può prevedere per gli studenti fuori sede la scomposizione della borsa di studio in denaro, servizio abitativo e ristorativo, avendo comunque a riferimento il valore dei servizi previsti per gli studenti fuori sede a cui non si applica la scomposizione della borsa. In tali casi, la borsa di studio può essere integrata con la valorizzazione in servizi per promuovere la socializzazione e favorire l'integrazione degli studenti fuori sede nel contesto di riferimento (attività sportive, culturali, ricreative, etc..), anche attraverso accordi con altri soggetti pubblici.

In caso di scomposizione della borsa di studio in denaro e servizi, agli studenti idonei fuori sede in possesso dei requisiti di condizione economica e di merito di cui ai precedenti paragrafi 1.B e 1.C, che non ottengano la quota in denaro per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, è comunque assicurata la quota in servizi.

Al fine di raggiungere l'obiettivo della più ampia copertura degli studenti aventi diritto alla borsa di studio, ER.GO può porre in essere eventuali misure di riadeguamento degli importi dei benefici tenuto conto delle condizioni economiche degli studenti.

Gli studenti idonei alla concessione delle borse di studio, che non ottengano la borsa di studio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono destinatari di un beneficio in servizi di ristorazione per un valore pari ad almeno euro 500,00 annui.

1.G) Modalità pagamento delle borse di studio

La borsa di studio è posta in pagamento agli studenti beneficiari con le seguenti modalità:

a) Per studenti matricole delle lauree e diplomi di primo livello e delle lauree magistrali a ciclo unico:

- **la prima rata**, in misura pari al 20% del totale, al netto degli eventuali incrementi di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 e dell'art. 6 c. 3 del D.M. 1320/2021, entro il 10 novembre a condizione che gli interessati risultino già iscritti ad un corso di studi universitario e/o AFAM e compatibilmente con le risorse disponibili;
- **la seconda rata**, in misura pari ad un ulteriore 30% del totale, al netto degli eventuali incrementi di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 e dell'art. 6 c. 3 del D.M. 1320/2021, entro il 31 dicembre a condizione che gli interessati risultino già iscritti

ad un corso di studi universitario e/o AFAM e compatibilmente con le risorse disponibili;

- **la terza rata**, in misura pari ad un ulteriore 10%, è posta in pagamento al raggiungimento di quota parte (definita nei bandi di concorso) dei CFU previsti per confermare la borsa di studio;
- **la quarta rata** (saldo), pari al restante 40% del totale, a partire dal mese di giugno dell'anno successivo, al raggiungimento del merito richiesto dal bando di concorso al 10 agosto previsto per confermare la borsa di studio.

Le eventuali maggiorazioni dell'importo di borsa, di cui al paragrafo 1F) saranno erogate se dovute, unitamente alla quarta rata e comunque dopo l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti.

b) Per studenti matricole delle lauree magistrali e diplomi di secondo livello e iscritti ad anni successivi:

La borsa di studio è posta in pagamento agli studenti beneficiari in tre rate:

- la prima rata entro il 31 dicembre;
- la seconda rata entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- la terza rata a partire dal mese di giugno dell'anno successivo, al conseguimento del merito minimo previsto per confermare la borsa di studio.

L'importo delle tre rate e le modalità di erogazione sono stabiliti dal bando di concorso approvato annualmente da ER.GO, fermo restando che l'importo erogato con le prime due rate non può essere inferiore al 60 per cento dell'importo di borsa di studio complessivamente assegnato allo studente.

Il pagamento delle tre rate è stabilito come segue:

- la prima rata è posta in pagamento in base all'idoneità nelle graduatorie per l'anno accademico di riferimento;
- la seconda rata è posta in pagamento al raggiungimento di quota parte dei CFU previsti per confermare la borsa di studio;
- la terza rata è posta in pagamento al raggiungimento dei CFU previsti per confermare la borsa di studio, secondo quanto disciplinato dal bando di concorso approvato annualmente da ER.GO.

Le eventuali maggiorazioni dell'importo di borsa, di cui al paragrafo 1F) saranno erogate, se dovute, unitamente alla terza rata e comunque dopo l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti.

c) Per Studenti dottorandi e specializzandi primi anni e anni successivi:

La borsa di studio è posta in pagamento agli studenti beneficiari in tre rate:

- la prima rata entro il 31 dicembre;
- la seconda rata entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- la terza rata a partire dal mese di giugno dell'anno successivo.

L'importo delle tre rate e le modalità di erogazione sono stabiliti dal bando di concorso approvato annualmente da ER.GO, fermo restando che l'importo erogato con le prime due rate non può essere inferiore al 60 per cento dell'importo di borsa di studio complessivamente assegnato allo studente.

Le eventuali maggiorazioni dell'importo di borsa, di cui al paragrafo 1F) saranno erogate, se dovute, unitamente alla terza rata e comunque dopo l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti.

1.H) Divieto di cumulabilità

Le borse di studio di cui al presente atto non sono cumulabili con benefici in denaro e/o servizi aventi la medesima finalità di supporto al costo di mantenimento agli studi, attribuiti in base ai requisiti di reddito e/o di merito. Resta ferma la facoltà di opzione da parte degli interessati sulla tipologia di beneficio a cui accedere.

2) SERVIZI ABITATIVO E RISTORATIVO

Al fine di perseguire l'uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale con riferimento al servizio abitativo, ER.GO pubblica annualmente un bando di concorso entro il mese di giugno garantendo almeno 45 giorni di apertura e prevedendo, nel corso dei prossimi anni accademici, un graduale anticipo del termine di presentazione delle istanze.

La scadenza per la presentazione delle domande di posto alloggio consentirà l'assegnazione dell'alloggio a partire da metà settembre, compatibilmente con i posti disponibili, agli studenti matricole delle lauree triennali e magistrali a ciclo unico idonei in graduatoria e regolarmente iscritti ad un corso universitario.

Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie è comunque assegnato il servizio abitativo agli studenti idonei, sulla base degli alloggi effettivamente a disposizione di ER.GO.

Le tariffe del servizio abitativo vengono determinate da ER.GO in modo differenziato in relazione alle diverse tipologie e caratteristiche dell'alloggio.

ER.GO persegue obiettivi di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e di razionalizzazione della spesa e stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio di ristorazione, nonché la partecipazione degli utenti al costo del servizio.

3) CONTRIBUTI

I contributi, previsti dall'art. 13 della L.R. n. 15/2007 e di seguito indicati, sono disciplinati nel bando di concorso approvato da ER.GO, compatibilmente con le residue risorse finanziarie disponibili dopo il raggiungimento dell'obiettivo prioritario della massima copertura degli studenti aventi diritto alla borsa di studio.

3.A) Contributi per la partecipazione a percorsi accademico-formativi connessi a specifici obiettivi di sviluppo regionale (art. 13 comma 1 lettera a della L.R. 15/2007).

Gli importi, del valore massimo di 1.500,00 euro, e le modalità di concessione dei contributi sono definiti da un bando ER.GO specificatamente predisposto qualora ci siano risorse dopo l'assegnazione delle borse di studio a tutti gli studenti idonei alla borsa di studio, avendo a riferimento gli obiettivi strategici regionali con particolare riguardo all'attrattività e permanenza di giovani talenti sul territorio regionale.

I contributi sono erogati mediante concorso agli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- avere beneficiato della borsa di studio di ER.GO nell'ultimo anno di corso frequentato;
- avere conseguito la laurea o la laurea magistrale o magistrale a ciclo unico entro la durata normale del corso di studi e comunque non oltre il primo anno fuori corso.

L'assegnazione del contributo avviene per sessione di laurea, in base al numero di anni impiegati per conseguire il titolo in rapporto alla durata legale del corso di studi.

In caso di parità l'assegnazione dei contributi avviene con il seguente ordine di priorità: 1) condizioni economiche più disagiate; 2) voto di laurea.

Il contributo può essere assegnato una sola volta durante l'intero percorso degli studi.

3.B) Contributi integrativi della borsa di studio e degli assegni formativi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale (Art. 13, c. 1, lett. B della L.R. 15/2007)

I contributi sono assegnati secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, secondo le disposizioni previste

dal comma 9 dell'art. 3 del D.M. 1320/2021, tenendo conto anche degli interventi attivati dagli Atenei aventi la stessa finalità.

3.C) Contributi integrativi della borsa di studio e degli assegni formativi per studenti con disabilità (Art. 13, c. 1, lett. C della L.R. 15/2007)

Sono assegnati prioritariamente agli studenti idonei alla borsa di studio, e, in subordine, agli studenti il cui nucleo familiare presenti le seguenti condizioni economiche:

- un Indicatore ISEE compreso tra 25.000,01 euro e 28.000,00 euro,
 - un Indicatore ISPE compreso tra 50.000,01 euro e 62.000,00 euro,
- fatto salvo il possesso dei requisiti di merito per l'accesso alla borsa di studio di cui al Paragrafo 1.C).

3.D) Contributi per studenti che, per eccezionali e comprovati motivi, abbiano registrato un ritardo nel raggiungimento dei requisiti di merito (Art. 13, c. 1, lett. D della L.R. 15/2007)

Rappresentano una forma di sostegno allo studio per studenti già assegnatari di borsa di studio e/o posto alloggio nell'anno accademico precedente, che perdono i requisiti di merito di idoneità (previsti dal paragrafo 1.D) a causa del verificarsi di eventi documentabili di eccezionale gravità e/o per studenti che si trovano in particolare stato di disagio economico.

4) ASSEGNI FORMATIVI

Compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie disponibili residue dopo il raggiungimento dell'obiettivo prioritario della massima copertura degli studenti aventi diritto alla borsa di studio, possono essere concessi agli studenti frequentanti master e corsi di alta formazione e specializzazione di durata non inferiore ad un anno gli assegni formativi previsti all'art. 12 della L.R. n. 15/2007.

Gli importi degli assegni formativi per l'iscrizione e frequenza ai master si differenziano in funzione delle tasse universitarie di iscrizione e delle condizioni economiche dello studente.

In particolare, al fine del completamento della formazione accademica con un'esperienza internazionale, ER.GO può vincolare, nel bando di concorso, l'erogazione dei contributi alla frequenza di master all'estero da parte di studenti residenti nel territorio regionale.

I requisiti economici per l'accesso sono:

- l'Indicatore ISEE del nucleo familiare dello studente non può superare il limite di 40.000,00 euro;
- l'Indicatore ISPE del nucleo familiare dello studente non può superare il limite di 62.000,00 euro.

Il requisito di merito per l'accesso è avere conseguito la laurea o la laurea specialistica/magistrale entro la durata normale del corso di studi e comunque non oltre il primo anno fuori corso.

La conferma dell'assegno formativo è subordinata al raggiungimento del titolo entro la durata prevista dall'ordinamento del percorso formativo.

Per l'assegnazione degli assegni formativi, possono essere previsti nel bando di concorso di ER.GO i seguenti criteri di priorità:

- condizioni economiche più disagiate;
- minor durata degli studi universitari;
- voto di laurea;
- minore età anagrafica.

In caso di parità, è accordata priorità agli iscritti ai master di primo livello.

Gli assegni formativi non sono, di norma, cumulabili con altre tipologie di assegni formativi concessi dalla Regione Emilia-Romagna o da altri soggetti pubblici o privati, né con le borse di studio di cui all'art.1. In caso di cumulabilità, se prevista, l'importo dell'assegno unitamente agli altri contributi non potrà essere superiore al costo di iscrizione previsto.

5) INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO PERSONALIZZATI PER PARTICOLARI TARGET DI STUDENTI

Compatibilmente con le risorse disponibili, ER.GO può individuare specifiche misure di accompagnamento a sostegno di studenti in situazioni di difficoltà economiche, personali o familiari di particolari gravità che rallentano il loro percorso di studi e non consentono di raggiungere i requisiti di merito richiesti dal bando di concorso per accedere ai benefici del diritto allo studio.

Per tali studenti ER.GO può prevedere, di norma tramite apposito bando di concorso, interventi economici finalizzati a coprire le spese di iscrizione all'Università, integrando eventuali interventi specifici degli Atenei e le spese relative alle attività di studio nonché l'accesso a particolari servizi a tariffa agevolata, ancorché differenziata rispetto a quella applicata agli studenti idonei in graduatoria.

6) STUDENTI ISCRITTI A PERCORSI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS)

ER.GO può individuare specifiche misure di sostegno a favore degli studenti iscritti ai percorsi realizzati dalle Fondazioni ITS aventi sede nel territorio regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario.

Gli interventi potranno riguardare l'accesso ai servizi di accoglienza, fermo restando l'ampliamento dei servizi e dei benefici a fronte di interventi normativi in materia.

In particolare, ER.GO, nell'ambito di specifiche convenzioni con le Fondazioni ITS, potrà prevedere per il servizio abitativo agli studenti una retta agevolata, ancorché differenziata rispetto a quella applicata agli studenti universitari idonei in graduatoria. ER.GO potrà inoltre prevedere l'accesso al servizio ristorativo alle stesse condizioni previste per la generalità degli studenti universitari.

7) DISPOSIZIONI PER IL SEMESTRE APERTO

In relazione alle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina veterinaria, disciplinate dal D.Lgs. 15 maggio 2025, n. 71 ai sensi della L. 14 marzo 2025, n. 26, ER.GO potrà adottare, anche successivamente alla pubblicazione del bando di concorso, le disposizioni per l'accesso ai benefici durante il semestre aperto e dopo la sua conclusione, in attuazione degli aggiornamenti normativi di livello nazionale.

8) ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE ISTANZE

Per quanto concerne i controlli e le sanzioni si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della L.R. n. 15/2007 e ss.mm.ii.

In particolare, al fine di assicurare agli studenti le condizioni più agevoli per la gestione dei benefici ottenuti, soprattutto per quanto attiene alle procedure per la concessione o la revoca (ed eventuale restituzione) dei benefici concessi, ER.GO definisce nei bandi di concorso i termini temporali entro i quali saranno espletati i controlli necessari a validare o a revocare i benefici medesimi. Le verifiche sui requisiti devono essere espletate da ER.GO nei tempi più brevi possibili.

A tal fine per quanto riguarda le previste verifiche sul merito (la cui certificazione compete alle Università di riferimento), ER.GO, d'intesa con le Università, metterà in atto tutti gli strumenti e i dispositivi, affinché gli studenti possano contribuire ai procedimenti di valutazione del merito e dei controlli, fornendo tempestivamente tutte le informazioni utili per un più rapido incrocio con i dati in possesso delle Università.

Le procedure per il recupero dei benefici devono prevedere modalità di rateizzazione per importi e scadenze dilazionate nel tempo che tengano conto delle condizioni economiche degli studenti. Tali modalità di rateizzazione devono essere particolarmente agevolate e diluite nel tempo per gli studenti nelle situazioni economiche più disagiate.

In casi di specifiche difficoltà potranno essere attivate tempestive azioni di accompagnamento e sostegno nonché modalità per adempiere alla restituzione di quanto ricevuto in denaro e fruito in servizi quali la sperimentazione di forme personalizzate di collaborazione volontaria degli studenti per attuare la compensazione di quanto dovuto.

Al fine di assicurare la maggiore tempestività nell'assegnazione dei benefici, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente all'assegnazione.

Per garantire la massima efficacia e tempestività nella concessione dei benefici, le verifiche sui requisiti stabiliti nei bandi devono essere espletate nei tempi più brevi possibili e gli esiti relativi ai controlli sui requisiti di merito devono essere comunicati agli studenti prima dell'erogazione del saldo della borsa di studio. Le procedure sono definite a partire dall'obiettivo di garantire agli studenti interessati la più ampia partecipazione al procedimento, in ogni sua fase.

9) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

I bandi di concorso e le informazioni utili agli studenti sono pubblicate nel sito di ER.GO almeno in lingua inglese e anche in forma di abstract al fine di garantire la più ampia conoscenza, l'accessibilità e il rispetto dei termini per la presentazione delle istanze.

ER.GO, in coerenza con i principi di semplificazione e dematerializzazione dell'attività amministrativa e di economicità della gestione, deve privilegiare un servizio di comunicazione on line ad accesso riservato affidabile e sicuro, nel rispetto delle norme in materia di amministrazione digitale e di protezione dei dati personali.